

STATUTO

EMME.PI. COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA VIALE AGUGGIARI 10
Numero REA: VA - 310730
Codice fiscale: 02993530126
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2007 - Statuto completo	2
--	---

IGNAZIO LEOTTA NOTAIO

ALLEGATO A ALL'ATTO 16.05.2007 N.34622/10572 DI REP.

S T A T U T O

della società cooperativa a mutualità prevalente

"EMME.PI. COOPERATIVA SOCIALE"

=====

Art. 1)

E' costituita la società cooperativa a mutualità prevalente
"EMME.PI. COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Caronno Varesino e
durata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 2)

La società è regolata dagli artt. 2511 e ss. del codice civile
e ad essa si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle
società a responsabilità limitata.

Art. 3) SCOPO E OGGETTO

La Cooperativa svolge la sua attività rispettando il principio di parità di trattamento e, salvo successiva modifica statutaria, non emette strumenti finanziari.

La cooperativa persegue il principio della mutualità prevalente, e pertanto dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-

mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) nel caso di futura modifica statutaria che prevedesse la possibilità di emettere strumenti finanziari, non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa è retta con i principi della mutualità, senza fini di lucro e persegue l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nell'accezione di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 numero 381.

La cooperativa si propone di realizzare il proprio fine mediante la gestione delle seguenti attività:

- gestire in forma cooperativistica laboratori e strutture produttive curando la produzione ed il commercio di manufatti

in genere e di altri prodotti derivanti dalle attività varie della Cooperativa;

- lavorazioni meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche;
- assemblaggi e confezionamenti di qualsiasi genere;
- lavorazione materie plastiche a disegno.

Per attuare quanto si prefigge la Cooperativa tenderà a favorire l'inserimento dei soci nel campo lavorativo anche istituendo centri di addestramento e preparazione professionale e centri di rieducazione generale.

Nello svolgimento della propria attività la società cooperativa si avvarrà prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci e potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi, rispettando il criterio di prevalenza secondo i parametri previsti dalla normativa vigente.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie e bancarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, a qualsiasi titolo, anche a favore di terzi; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio non a scopo di successiva collocazione. Con la precisazione che tut-

te le attività qualificate dalla legge come finanziarie non saranno svolte nei confronti del pubblico.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea dei soci.

QUOTE - SOCI

Art. 4)

Il capitale è variabile suddiviso in quote aventi valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna.

Le quote sono indivisibili e non possono essere trasferite nè par atto tra vivi nè per causa di morte.

Nessun socio può avere una quota in misura superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto delle norme di legge ed in particolare degli artt. 2522 e 2519 c.c.

Può essere compreso fra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano i requisiti soggettivi per partecipare alla attività della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci lavoratori svantaggiati;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 6

Chi desidera diventare socio dovrà presentare alla società domanda scritta che dovrà contenere:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- l'attività effettivamente esercitata, la condizione professionale, le specifiche competenze possedute;
- l'ammontare della quota di capitale sociale che intende versare, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 7

Sull'ammissione dei nuovi soci si pronuncia l'organo amministrativo.

Entro 15 giorni dalla delibera di ammissione, l'organo amministrativo ne dà comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, il richiedente dovrà versare alla cooperativa in denaro

presso le casse sociali la quota di capitale sociale indicata nella domanda di ammissione. In caso di mancato rispetto di tale termine, la cooperativa considera revocata la domanda stessa.

Art. 8

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per decesso.

Oltre nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di concorrere al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 9

Recesso

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso. L'organo amministrativo deve esaminare la richiesta di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessan-

ta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 10

Decadenza

La decadenza è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci non più in condizione di concorrere al perseguimento degli scopi sociali.

La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni concernenti le ipotesi di esclusione di cui infra.

Art. 11

Esclusione

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in condizione di concorrere al perseguimento degli scopi sociali;
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-

tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione del rapporto;

- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quelle della cooperativa, senza esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

- che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quali notevole inadempimento degli obblighi sociali;

- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dei pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione nel libro soci.

Art. 12

Le deliberazioni adottate in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 13

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento deve esser fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 15

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

Art. 16

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui l'esclusione o il recesso si è verificato.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ORGANI SOCIALI

Art. 17

Sono organi della cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo amministrativo;
- il Collegio Sindacale, ove nominato.

Art. 18

Assemblea

Le decisioni dei soci dovranno essere adottate mediante delibera assembleare.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel Libro Soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci.

Ciascun socio ha diritto ad esprimere un solo voto, qualunque sia il valore della quota sociale da lui sottoscritta.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci mediante delega scritta che sarà conservata agli atti della società. Ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di tre altri soci.

Art. 19

L'Assemblea ha competenza generale, essa può essere convocata anche fuori dalla sede legale, purchè in Italia, ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

Essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 20

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dall'organo amministrativo mediante comunicazione ai soci spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci; la convocazione dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata o consegnata a mano, fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che consenta la prova della spedizione, ovvero mediante affissione di apposito avviso nei locali della sede sociale e nei locali ove viene svolta l'attività lavorativa.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate regolarmente, quando ad esse partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci, ove nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento posto in discussione.

Art. 21

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da persona eletta dall'assemblea medesima. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea anche tra i non soci.

Art. 22

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo ogni qualvolta vi siano materie sulle quali deliberare ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei soci indicando gli argomenti su cui discutere.

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 23

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre a un massimo di cinque, scelti, almeno per la maggioranza, tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

L'organo amministrativo dura in carica, salvo contraria deliberazione dell'Assemblea, fino a revoca o dimissioni.

Art. 24

All'Amministratore Unico od al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza eccezione di sorta.

Il consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei propri membri, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge.

Art. 25

All'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 26

Il consiglio di Amministrazione funziona e delibera col metodo collegiale; esso si riunisce nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo purché in Italia, su convocazione del Presidente mediante avviso fatto pervenire agli altri Consiglieri con un preavviso di almeno due giorni. L'avviso dovrà essere inviato mediante lettera raccomandata, o consegnata a mano, fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che consenta la prova della spedizione.

Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 27

L'eventuale compenso spettante all'Amministratore Unico o agli amministratori è determinato dall'assemblea dei soci.

Collegio Sindacale

Art. 28

Il Collegio Sindacale, se istituito, si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili, nominati ed operanti a norma di legge.

Patrimonio - Rapporti economici

Art. 29

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

A) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote di valore non superiore né inferiore ai limiti stabiliti dalla Legge;

B) dalla riserva legale;

C) da eventuali riserve straordinarie;

D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

E) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 30

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'amministrazione procederà alla formazione del bilancio con lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa a norma di legge.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea provvede all'approvazione del bilancio redatto dall'organo amministrativo.

Nella nota integrativa del bilancio, si dovranno documentare le condizioni di prevalenza dell'attività mutualistica a norma dell'art. 2513 C.C..

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale a fronte del conferimento della propria attività lavorativa.

Le riserve indivisibili potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite soltanto dopo che sono esaurite le riserve che la società ha destinato ad operazioni di aumenti di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

I residui attivi dovranno essere destinati:

- al fondo di riserva legale, qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo stesso, nella misura almeno pari al 30%;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- la differenza potrà essere destinata a discrezione dell'Assemblea:
- a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 142/2001;
- a retribuire le quote sociali effettivamente versate dai soci quale dividendo, in misura mai superiore all'interesse mas-

simo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

- a titolo di ristorno ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, a tal fine l'impianto contabile deve assicurare la separazione, nel bilancio, dei dati relativi all'attività svolta con i soci da quella svolta con i terzi;

- a riserve straordinarie o ad altre riserve statutarie o volontarie.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita sociale che all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa non emetterà strumenti finanziari di alcun tipo.

Art. 31

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

L'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotte soltanto le quote del capitale versate, nonché i dividendi eventualmente maturati, è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Disposizioni generali

Art. 32

Le clausole mutualistiche in materia di remunerazione del capitale sociale, di indivisibilità tra i soci delle riserve patrimoniali e di devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Art. 33

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato:

Leonardo Bombini

Favero Maurizio

Bellini Stefano

Morena Castello

IGNAZIO LEOTTA NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 7 MARZO
2005 N. 82 SU VENTITRE FOGLI, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO
IMPRESE.

BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE, AI SENSI DELL'AUTORIZZAZIONE
N. 23058 del 27.03.2001.

VARESE, 22 maggio 2007.